

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 5 –

PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

(AGRIGENTO – CALTANISSETTA - ENNA)

Protocollo n. 19402 del 10/07/2025

Alla Società PROJECT1 srl Unipersonale

Via Trinacria n. 52

90144 Palermo

cproject1@pec.it

e p.c.

Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

Servizio S.03 – Dighe

Viale Campania n. 36/A

90144 Palermo

dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

“ “ “

Al Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito
dell'Autorità di Bacino

SEDE

OGGETTO: Richiesta concessione demanio lacuale propedeutica all'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi previsti dalla normativa vigente in relazione al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico flottante sull'invaso "Nicoletti" sito nei comuni di Leonforte (EN) ed Enna.
Diniego rilascio concessione.

Premesso che:

- con la nota LNF-F-PV01-001-25 del 10/02/2025, acquisita al prot. AdB n. 4634 del 12/02/2025, la Società PROJECT1 srl Unipersonale ha trasmesso istanza per il rilascio di una concessione per occupazione ed utilizzo di aree del demanio idrico relativamente all'occupazione della superficie dell'invaso Nicoletti per la realizzazione di un impianto fotovoltaico flottante.
- il Servizio 5 di questa Autorità:
 - con nota prot. n. 10357 del 03/04/2025 ha richiesto al Servizio S.03 - Dighe del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti il rilascio del parere di competenza in merito alla richiesta di cui in oggetto.
- il Servizio 3 “Dighe” del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti:
 - con nota prot. n. 21417 del 10/06/2025 ha rilasciato il parere di competenza negativo, evidenziando una serie di criticità connesse all'ipotesi progettuale in esame, di seguito riportate:

1. Interferenze con la gestione operativa dell'invaso

La gestione del volume idrico contenuto nel serbatoio della diga Nicoletti risponde prioritariamente alle esigenze pianificate da Codesta Autorità di Bacino, in termini di erogazione idrica nonché alla necessità di gestire la laminazione delle piene al fine di garantire la sicurezza dello sbarramento e delle popolazioni a valle.

L'installazione di un impianto fotovoltaico flottante di estese dimensioni, unitamente alle relative opere accessorie (ancoraggi, cavidotti, stazioni di trasformazione a terra), risulterebbe fortemente interferente con le attività di esercizio, monitoraggio e manutenzione dell'invaso, compromettendone la piena funzionalità e la sicurezza operativa.

2. Variabilità delle superfici e gestione dei sedimenti

La superficie dello specchio liquido dell'invaso non è costante, ma soggetta a variazioni significative in funzione delle condizioni idrologiche, dell'accumulo di sedimenti e delle manovre di svuotamento, anche in emergenza. Tale variabilità, funzione di parametri non controllabili, è incompatibile con la presenza di strutture flottanti, che risulterebbero vulnerabili a danneggiamenti cui questo gestore sarebbe chiamato a rispondere. Inoltre i volumi dei sedimenti, che fisiologicamente i serbatoi siciliani accumulano a causa dell'apporto solido proveniente dai bacini idrografici sottesi dalle dighe, devono essere rimossi, anche se solo parzialmente, in modo da preservare la capacità utile dell'invaso e garantire la sicurezza delle opere di scarico di fondo. Da ciò discende la necessità imprescindibile di poter accedere liberamente alla superficie dello specchio liquido per l'esecuzione di rilievi batimetrici e di interventi di dragaggio. La presenza di un impianto flottante ostacolerebbe gravemente e in maniera inaccettabile tali operazioni, essenziali per la sicurezza e la funzionalità dell'invaso.

3. Impatti sull'ecosistema e sulla qualità delle acque e ostacolo alle operazioni in emergenza

La presenza di pannelli flottanti può generare alterazioni microclimatiche e limitazioni dell'irraggiamento solare sul corpo idrico, con effetti potenzialmente negativi sulla flora e fauna acquatica, sulla stratificazione termica e sulla qualità complessiva dell'acqua.

Inoltre le superfici degli specchi liquidi delle dighe devono rimanere sgombre da ostacoli per quelle dighe che vengono individuate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come aree strategiche in caso di rischio incendi o altre emergenze. La presenza di un impianto fotovoltaico flottante, per la sua estensione e per le infrastrutture necessarie, rappresenterebbe un ostacolo incompatibile con le esigenze di sicurezza e protezione civile.

4. Sicurezza strutturale e idraulica dell'invaso

Eventi meteorologici estremi (piene, venti intensi, moto ondosso) potrebbero compromettere la stabilità dell'impianto flottante e generare interferenze dannose sulle strutture della diga, sulle sponde e sulle opere accessorie (sfioratori, opere di presa, scarichi), con conseguenze sulla gestione in sicurezza dell'invaso.

5. Interferenze con usi legittimi preesistenti

Lo specchio d'acqua e le aree limitrofe del Lago Nicoletti risultano già oggetto di concessioni per attività ricreative, quali canottaggio e pesca. L'impianto in oggetto potrebbe precludere tali attività, generando conflitti d'uso e incidendo negativamente su diritti già riconosciuti.

*In conclusione, alla luce delle criticità sopra delineate, che compromettono in maniera sostanziale la sicurezza, la funzionalità e la gestione ottimale dell'invaso Nicoletti, questo Servizio esprime **parere negativo** sulla richiesta di concessione in argomento. La realizzazione di tale opera contravverrebbe ai principi di salvaguardia del patrimonio idrico e della sicurezza pubblica, che costituiscono obiettivi prioritari per questo Ente gestore.*

Premesso ciò, con nota prot. n. 17580 del 23/06/2025, il Servizio 5 di questa Autorità ha comunicato alla Società CPROJECT1 srl Unipersonale, ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. 7 agosto 1990, n. 241 così come introdotto dall'art. 6 della Legge 15/05, che la concessione dell'area demaniale richiesta non poteva essere assentita poiché l'Ente Gestore dell'invaso, nelle cui pertinenze ricade l'area demaniale richiesta, ha rilasciato parere negativo ed ha invitato la Società richiedente alla presentazione per iscritto di osservazioni entro il termine di dieci giorni, come previsto dalla normativa vigente. Alla data odierna non sono pervenute da parte della richiedente controdeduzioni al sopracitato preavviso di diniego.

Per tutto quanto sopra,

VISTO il R.D. 01/12/1895, n. 726 "Approvazione del regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze" (G.U. 14/01/1896, n. 10, Serie Generale);

VISTA la legge 5 gennaio 1994 n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 8 maggio 2018, n. 8. Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale (Suppl. ord. n. 1 alla G.U.R.S., p. I, n. 21 dell'11/05/2018, n. 21) che all'art. 3, commi 1 e 2, ha istituito l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

VISTO il comma 4 dell'art. 3 della summenzionata L.R. n. 8/2018 con il quale sono transitate all'Autorità di Bacino le competenze in materia di demanio idrico di cui al sopra citato art. 71, c.7, L.R. n. 9/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 12 febbraio 2019, n. 4. Regolamento attuativo dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, che approva il Regolamento istitutivo dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia e che nel funzionigramma allegato individua il demanio idrico fluviale fra le competenze di detta Autorità;

VISTO il decreto presidenziale n. 12 del 27 giugno 2019, Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii, il quale sostituisce il funzionigramma allegato al succitato D.P. n. 4/2019;

VISTO il D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296 *“Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato”*;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;

VISTO il D.D.G. n. 309689 del 21/12/2009 della Presidenza, di approvazione del testo allegato *“Modalità e criteri per la concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali”*;

VISTO il Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. n. 9 del 15/05/2013 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale. (G.U.R.S. n. 23 (p. I) del 17 maggio 2013 (n. 13), S.O. n. 1) che all'art. 71, comma 7, dispone che: *“Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole “Difesa del suolo.” sono aggiunte le parole “Demanio idrico fluviale. Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio idrico fluviale, compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza nonché tutte le attività a valere sui fondi extraregionali, compresi quelli comunitari”*;

VISTO l'art 43. comma 1, della L.R. 17 marzo 2016, n. 3. Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale (G.U.R.S. 18 marzo 2016, n. 12, S.O. n. 9) il quale dispone che: *“Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole “Demanio idrico” è soppressa la parola “fluviale”*;

VISTE le *“Linee Guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica”* predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTA la nota Prot.n° LNF-F-PV01-001-25 del 10/02/2025, acquisita al prot. AdB n. 4634 del 10/02/2025, con la quale la Società PROJECT1 srl Unipersonale ha trasmesso istanza per il rilascio di una concessione per occupazione ed utilizzo di aree del demanio idrico relativamente all'occupazione della superficie dell'invaso Nicoletti per la realizzazione di un impianto fotovoltaico flottante;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali allegati all'istanza della Ditta richiedente;

CONSIDERATO che le aree in questione ricadono nell'area circumlacuale del Lago Nicoletti la cui gestione è affidata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

CONSIDERATO, pertanto, che questa Autorità di Bacino, al fine di assentire al Richiedente la concessione in oggetto, ha richiesto, con nota prot. n. 10357 del 03/04/2025, durante l'espletamento dell'iter istruttorio, il rilascio del parere endoprocedimentale di competenza al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il parere negativo al rilascio della concessione di cui in oggetto espresso dal Servizio S.03 - Dighe del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con nota prot. n. 21417 del 10/06/2025;

VISTA la nota prot. n. 17580 del 23/06/2025 con cui il Servizio 5 di questa Autorità ha comunicato alla Società PROJECT1 srl Unipersonale, ai sensi dell'art.10 bis della L.R. 7 agosto 1990, n. 241 così come introdotto dall'art. 6 della Legge 15/05, che la concessione dell'area demaniale richiesta non poteva essere assentita poiché il parere dell'Ente Gestore dell'invaso, nelle cui pertinenze ricade l'area demaniale, ha rilasciato parere negativo e invitato il richiedente alla presentazione per iscritto di osservazioni entro il termine di dieci gironi, come previsto dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che alla data odierna non sono pervenute da parte del richiedente controdeduzioni al preavviso di diniego della concessione e che i termini previsti per la presentazione delle stesse sono abbondantemente scaduti;

SI ESPRIME PARERE NEGATIVO

al rilascio del decreto di concessione per occupazione ed utilizzo di aree del demanio idrico relativamente all'occupazione della superficie dell'invaso Nicoletti per la realizzazione di un impianto fotovoltaico flottante, alla Società PROJECT1 srl Unipersonale con sede in Palermo via Trinacria n. 52 – C.F. 07269280827.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina *“Aree tematiche” → “Siti tematici” → “Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica” → “Elenco Autorizzazione idraulica unica”*.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Il Dirigente del Servizio 5
Calogero Zicari